



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Autonomo Avvocatura*

Prot. n. 21902 dell'8.5.2025

## ORDINANZA INGIUNZIONE N. 3 dell'8.5.2025

### IL RESPONSABILE APICALE E.Q. CON F. D.

#### Premesso che:

- con atto di citazione ritualmente notificato innanzi al Tribunale di Avellino, la sig.ra OMISSIS conveniva in giudizio la Provincia di Avellino per aver subito lesioni personali, a seguito di una caduta occorsa in Montemarano (AV), Contrada Feo, mentre percorreva il vecchio tratto di strada della S.S. n. 7 Appia, causata dal manto stradale sconnesso e non segnalato dall'ente proprietario, chiedendo al Giudice adito:

- ✓ *condannare la Provincia di Avellino al risarcimento di tutti i danni subiti dalla vettura attorea nel sinistro per cui è causa dalla data del sinistro al momento del soddisfo, il tutto entro i limiti di competenza del Giudice di pace adito;*

- ✓ *condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari da attribuirsi al procuratore antistatario;*

- si costituiva la Provincia di Avellino la quale con contestuale chiamata del terzo eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere proprietaria del tratto di strada in questione, da identificarsi come strada secondaria di Contrada Feo in Montemarano, appartenente alla Strada Statale 400/n.7 Appia e chiedeva chiamarsi in causa la società OMISSIS S.p.a., ente proprietario della stessa e il OMISSIS, suo custode, affinché ne fosse dichiarata la responsabilità con conseguente condanna al pagamento dei danni lamentati dall'attrice. In subordine evidenziava l'infondatezza della domanda.

- con due decreti di liquidazione in corso di causa il giudice attribuiva alle parti, in solido tra loro, il pagamento di acconto e saldo della CTU espletata dal Geom. OMISSIS;

- con determinazione dirigenziale n. 1050 del 17.05.2021 veniva liquidato e pagato in favore del C.T.U. geom. OMISSIS l'acconto di € 355,50, giusta mandato n. 2211 del 20.05.2021 e quietanza di pagamento n. 1483 del 24.05.2021;

- con determinazione dirigenziale n. 2389 del 16.11.2021 veniva liquidato e pagato in favore del C.T.U. geom. OMISSIS il saldo di € 859,57, giusta mandato n. 5183 del 17.11.2021 e quietanza di pagamento n. 3550 del 18.11.2021;

- con sentenza n 183/2025 del 5.2.2025 il Giudice adito così provvedeva: *"in accoglimento della domanda,*

1. *DICHLARA il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino, compensando le spese con la parte attrice.*

2. *Accerta e dichiara la responsabilità dell'OMISSIS e del OMISSIS, in via solidale per i danni subiti dalla Signora OMISSIS a causa dell'evento per cui è causa.*

3. *Condanna il OMISSIS e l'OMISSIS S.p.a. in via solidale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al risarcimento del danno in favore dell'attrice, nella misura quantificata dal CTU medico legale, per complessivi € 19.731,33, oltre le spese vive già sostenute pari ad € 957,42 ed agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, come esposto in motivazione.*

4. *Condanna il OMISSIS e l'OMISSIS S.p.a. in via solidale al pagamento dei compensi al CTU dott.ssa*



# PROVINCIA DI AVELLINO

## *Servizio Autonomo Avvocatura*

OMISSIS e geometra OMISSIS.

5. *Condanna il OMISSIS e l'OMISSIS S.p.a. in via solidale al pagamento in favore dell'attrice delle spese e compensi per € 5.077,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, avv. Maria Carmela Picariello.*

6. *Compensa le ulteriori spese fra la Provincia di Avellino e i convenuti OMISSIS s.p.a. e OMISSIS.”;*

**Considerato** che il provvedimento giudiziale sentenza n 183/2025 del 5.2.2025 contiene Condanna del OMISSIS e dell'OMISSIS S.p.a. in via solidale al pagamento dei compensi al CTU dott.ssa OMISSIS e geometra OMISSIS, ma non contiene statuizione sulla restituzione delle somme, acconto e saldo, versate dalla Provincia in esecuzione dei decreti di liquidazione del giudice adito, si è provveduto con diffida/messa in mora, pec e a/r prot n. 16398 del 04-04-2025, a richiedere la restituzione delle somme versate in esecuzione dei decreti de quibus, entro giorni 20 dalla notifica della diffida, precisamente, **€ 1.327,56** di cui:

-a) € 355,50 a titolo di acconto (quietanza di pagamento n. 1483 del 24.5.2021)

-b) € 32,92 a titolo di interessi legali (per le somme di cui sopra dalla data della quietanza ad oggi e fino a soddisfo

-c) € 859,57 a titolo di per saldo (quietanza di pagamento n. 3550 del 18.11.2021 )

-d) € 79,57 a titolo di interessi legali (per le somme di cui sopra dalla data della quietanza ad oggi e fino a soddisfo

**Verificato** che, a tutt'oggi, non risulta alcun versamento da parte del OMISSIS e dell'OMISSIS S.p.a a titolo di restituzione dei suddetti importi

**Precisato** che:

- *chi ha eseguito un pagamento non dovuto, per effetto di una sentenza provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, ovvero alla restituzione della somma con gli interessi legali a partire dal giorno del pagamento;*

- *il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ., per il solo fatto della riforma della sentenza, e può essere richiesto immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio;*

- *il fatto che non sia stato richiesto, neppure nelle more del giudizio di secondo grado, la condanna della controparte alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado riformata comporta soltanto che la sentenza di primo grado non possa costituire un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. al fine di ottenere la restituzione in via coattiva di quanto versato e non più dovuto e non che il "diritto alla restituzione" non sia sorto per effetto della riforma della sentenza, trattandosi, invero, di un diritto di credito "certo, liquido ed esigibile" ex artt. 1241 e 1242 c.c.;*

- *la domanda di restituzione della parte che ha eseguito una prestazione in base ad una sentenza poi riformata può essere proposta, per la sua autonomia e finalità (che è quella di garantire all'interessato la possibilità di ottenere al più presto la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione poi riformata in appello), a prescindere dal successivo sviluppo del giudizio (cfr. Cass., S.U., n. 12190 del 2004; Cass. n. 13454 del 2011);*

- *il diritto alla restituzione discende dal solo fatto della statuizione della sentenza di primo grado di condanna del OMISSIS e dell'OMISSIS S.p.a , e si connota come diritto soggettivo autonomo, senza che possa esercitare alcuna influenza la natura del rapporto sostanziale all'origine della controversia;*



# PROVINCIA DI AVELLINO

## *Servizio Autonomo Avvocatura*

**Considerato** che sussistono e permangono le ragioni di fatto e diritto per la ripetizione delle somme *ut supra*, già intimate bonariamente nel corso del 2025 con espressa costituzione in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione;

**Dato atto** che la somma indebitamente trattenuta dai debitori, rappresenta una entrata patrimoniale che va doverosamente recuperata a soddisfazione dell'interesse dell'Ente così leso;

**Rilevato** che il credito della Provincia di Avellino pari a € 1.327,56 vantato nei confronti *del OMISISS e dell'OMISISS S.p.a* in solido, a titolo di restituzione dei suddetti importi è certo, liquido ed esigibile, derivando la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati;

**Ritenuto** di procedere all'intimazione/ingiunzione del pagamento della somma così dovuta attraverso legittima procedura atta al recupero dei crediti *tributari e patrimoniali*, ovvero *extra-tributari*, dell'Ente, quale quella prevista dal R.D. n. 639/1910 (T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), in considerazione della sua pacifica e conclamata natura di provvedimento amministrativo autoritativo, oltre che legittimo procedimento monitorio da prestarsi, come nella fattispecie, per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici minori, cumulando in sé le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale unilateralmente formato dall'Ente pubblico nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo esecutivo civile ordinario è l'atto di precetto, suscettibile di definitività ed incontestabilità ove non sia stata proposta opposizione nei termini di legge;

**Dato atto**, altresì, che l'ingiunzione *de qua* può assumere anche una mera funzione di atto di accertamento della pretesa dell'amministrazione prescindendo dalla funzione di atto di riscossione, rinvenendo legittima e specifica applicazione anche per le entrate non tributarie e non previdenziali, ovvero per quelle definite come *aventi/causa in rapporti di diritto privato dell'amministrazione*", ivi incluse anche per le entrate patrimoniali derivanti da somme da recupero di finanziamenti pubblici;

**Dato atto** che *"La notificazione delle ordinanze ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81 può avvenire, ove possibile, direttamente da parte della P.A. a mezzo posta elettronica certificata"* (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 16.12.2020 n. 28829);

**Ritenuto** che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte;

**Dato atto** che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicolina Contento;
- il presente atto non coinvolge interessi del Responsabile Apicale E.Q. con F.D. e del responsabile del procedimento, o di parenti entro il 4° grado ai sensi della legge n. 190/2012 e del Piano Anticorruzione, e che il Responsabile del procedimento non ha rilevato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento, nonché ai sensi del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza della Provincia di Avellino, né difformità rispetto a quanto prescritto dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento provinciale vigente;

**Visti:**

- il T.U. 14.04.1910 n. 639;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Ente Provinciale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Autonomo Avvocatura*

## ORDINA

Al OMISSIS c.f. OMISSIS in persona del rappresentante legale p.t. e all'OMISSIS SPA c.f. OMISSIS in persona del legale rappresentante p. t., di pagare in solido alla Provincia di Avellino la somma di € **1.330,02** di cui ( a+b+c+d) :

- a) € 355,50 a titolo di acconto (*quietanza di pagamento n. 1483 del 24.5.2021*)
- b) € 33,64 a titolo di interessi legali (*per le somme di cui sopra dalla data della quietanza ad oggi 8 maggio 2025 e fino a soddisfo*)
- c) € 859,57 a titolo di per saldo (*quietanza di pagamento n. 3550 del 18.11.2021*)
- d) € 81,31 a titolo di interessi legali (*per le somme di cui sopra dalla data della quietanza ad oggi 8 maggio 2025 e fino a soddisfo*)

il tutto oltre interessi legali maturandi dal 09/05/2025 fino al soddisfo;

## INGIUNGE

Al OMISSIS c.f. OMISSIS, in persona del legale rappresentante p.t. e all'OMISSIS SPA c.f. OMISSIS in persona del legale rappresentante p. t., il pagamento in solido alla Provincia di Avellino la somma di € **1.330,02** oltre interessi legali maturandi dal 09/05/2025 fino al soddisfo, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica del presente atto, mediante versamento che dovrà essere effettuato con il sistema PagoPa, accessibile sul link:

[https://servizi.provincia.avellino.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo\\_pagamento\\_online/39](https://servizi.provincia.avellino.it/portal/servizi/pagamenti/nuovo_pagamento_online/39)

riportando nella causale “*Ripetizione delle somme versate in esecuzione dei decreti di liquidazione del giudice e della sentenza di primo grado n. 183/2025 del 5.2.2025*” che condanna il OMISSIS e l'OMISSIS S.p.a. in via solidale al pagamento dei compensi al CTU geometra OMISSIS ;

## AVVERTE

che:

- la presente ordinanza/ingiunzione costituisce titolo esecutivo;
- in mancanza di pagamento nel termine predetto, si procederà al recupero delle somme non versate mediante attivazione delle procedure esecutive;
- avverso la presente ordinanza/ingiunzione è possibile proporre ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nelle forme e termini di legge;
- è ammessa, entro 30 giorni dalla notifica della presente, la produzione di istanza di rateizzazione;

## INFORMA

che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 5, comma 3, della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nicolina Contento;
- ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è possibile prendere visione o estrarre copia degli atti, documenti, scritti difensivi, contenuti nel fascicolo del procedimento tenuto agli atti del Servizio Autonomo Avvocatura- Contenzioso e negoziazioni- presso la sede della Provincia Avellino in Avellino alla Piazza Libertà;
- per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si può contattare il Responsabile del procedimento ai seguenti recapiti: tel. 0825790279, e-mail: [ncontento@provincia.avellino.it](mailto:ncontento@provincia.avellino.it), Pec: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it);



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Autonomo Avvocatura*

- relativamente al trattamento dei dati personali si rimanda all'allegata informativa.

## DISPONE

la notifica del presente atto nelle forme di legge e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Avellino per 30 giorni.

**Il Funzionario**

**F.TO dott.ssa Nicolina Contento**

-----

**Il Responsabile E.Q.**

**F.TO dott.ssa Maria Balestra**

-----

**Il Responsabile Apicale E.Q. f.d.**

**F.TO avv. Oscar Mercolino**

-----



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Autonomo Avvocatura*

*Contenzioso - Negoziazioni Assistite*

## **INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ED EMISSIONE DI ORDINANZE, GESTIONE ATTIVITA' RISCOSSIONE TRAMITE RUOLI, GESTIONE ISTANZE DI SGRAVIO, GESTIONE CONTENZIOSO RELATIVO A IMPUGNAZIONI, ORDINANZE E CARTELLE ESATTORIALI**

Con questa informativa la provincia di Avellino intende fornire tutte le indicazioni previste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali nell'ambito sopra riportato.

### **1. Titolare del trattamento e DPO - Data Protection Officer**

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Avellino, avente sede in Avellini alla Piazza Libertà n. 1, tel. 08257901, Pec: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it).

Il Titolare ha provveduto a nominare, ex art. 37 del GDPR, il DPO - Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della Provincia di Avellino, l'Avv. Chiara Frangione, ai seguenti recapiti:

via Cardinale Maffi, 33 - 56126 Pisa (PI)

E-mail: [chiara.frangione@protonmail.com](mailto:chiara.frangione@protonmail.com);

[pricacy@provincia.avellino.it](mailto:pricacy@provincia.avellino.it);

Pec: [chiara.frangione@pecordineavvocatipisa.it](mailto:chiara.frangione@pecordineavvocatipisa.it);

**Finalità** irrogazione di sanzioni per violazioni amministrative di competenza della Provincia di Avellino;

ordinanze/ingiunzioni di pagamento;

gestione attività di riscossione tramite ruoli;

gestione istanze di sgravio relative a sanzioni amministrative;

gestione contenzioso relativo a impugnazioni, ordinanze/ingiunzioni, cartelle esattoriali.

Nell'ambito dei trattamenti sopra indicati, i dati personali delle persone fisiche soggette a procedimento sanzionatorio amministrativo vengono trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

### **3. Dati ottenuti presso terzi**

La Provincia di Avellino acquisisce dati relativi alle finalità su indicate; in ragione degli stessi accessi ed accertamenti, potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali da altri soggetti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati anagrafici in relazione a ricerche anagrafiche effettuate presso Comuni/Ambasciate/Consolati (in caso di residenza all'estero)/Punto Fisco/Agenzia delle Entrate - Riscossione.

### **4. Autorizzati e Responsabili del trattamento**

I dati personali sono trattati da personale della Provincia di Avellino previamente autorizzato al trattamento ed appositamente istruito e formato.

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla Provincia di Avellino quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informativi dell'Ente, con particolare riguardo ai servizi di archiviazione documentale;
- società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

### **5. Destinatari dei dati personali**

Per quanto concerne le finalità di cui al punto 2 della presente informativa, alcuni dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari/destinatari:

- Servizi anagrafe dei Comuni;
- Messi comunali;
- Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- Piattaforma PagoPA;
- Autorità giudiziaria competente, avvocati difensori dell'Ente.

### **6. Periodo di conservazione dei dati**

I dati saranno trattati come di seguito:

- per il procedimento di applicazione delle sanzioni e dell'emissione delle ordinanze al massimo 5 anni dall'emissione del verbale;



# PROVINCIA DI AVELLINO

## *Servizio Autonomo Avvocatura*

- per l'attività di riscossione tramite ruoli al massimo 1 anno dalla notifica dell'ordinanza;
- per le istanze di sgravio 220 giorni dalla richiesta di sgravio all'Agenzia delle Entrate, 30 giorni
- per il contenzioso la durata del giudizio.

Successivamente saranno conservati per 10 anni dalla chiusura del procedimento per quanto riguarda i procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative (individuabile nell'invio a ruolo per le ordinanze ingiunzione e nella trasmissione all'organo accertatore per le ordinanze di archiviazione), all'attività di riscossione tramite ruoli e alla gestione del contenzioso e per 5 anni per le istanze di sgravio, oltre ai tempi necessari al Titolare del trattamento per procedere allo scarto (massimo un anno a decorrere dal termine dell'anno finale di conservazione).

### **7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale mancato conferimento**

Tutti i dati richiesti sono necessari per le finalità indicate. In caso di mancata indicazione del recapito telefonico o dell'indirizzo mail potrebbe essere più difficoltoso contattare l'utente per questioni relative alla pratica.

### **8. Trasferimento di dati in Paesi extra-UE**

Come indicato sopra, la Provincia di Avellino può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo. Dette società di servizi sono selezionate sulla base delle loro certificazioni e delle loro dichiarazioni in merito ad affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard.

### **9. I DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

1 dell'interessato (articolo 15) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]";

2 (articolo 16) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa";

3 di chiedere al titolare del trattamento, ex art. 17 del Reg. UE 2016/679, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati;

4 (articolo 18) "L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]";

5 (articolo 21) "L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]".

L'interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Responsabile del trattamento dei dati, che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Responsabile anche mediante posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica certificata al seguente indirizzo [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it).

#### **1. Diritto di presentare reclamo**

L'interessato qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento UE, può proporre a norma dell'art. 77 GDPR, reclamo alla Provincia di Avellino, quale titolare del Trattamento o al Garante per la Protezione dei Dati Personali, [protocollo@pec.gpdp.it](mailto:protocollo@pec.gpdp.it)

*Questa informativa è stata aggiornata al 20.12.2024*



# PROVINCIA DI AVELLINO

*Servizio Autonomo Avvocatura*

## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

A richiesta di come in atti della Provincia di Avellino, ente creditore come in atto, rappresentata ai fini del presente atto, dall'avv. Oscar Mercolino, nella qualità di Responsabile Apicale E.Q. con funzioni dirigenziali del Servizio Autonomo Avvocatura, ho notificato copia della presente ordinanza n. \_3 dell' 8.5.2025 , come in atti a mezzo Pec a :

1)OMISSIS c.f. OMISSIS in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio legale in OMISSIS(AV) e domicilio digitale **OMISSIS (in atti)**

2)OMISSIS SPA c.f. OMISSIS in persona del legale rappresentante p. t., con domicilio legale in OMISSIS e domicilio digitale **OMISSIS** (indirizzo elettronico estratto dal portale INI-PEC)